

## Statuto Confcommercio della provincia di Lucca.

### Costituzione e scopo

**Art. 1** - E' costituita con sede in Lucca l'Associazione del Commercio, del Turismo e dei Servizi della Provincia di Lucca denominata in breve "Confcommercio Lucca". Essa può costituire uffici in altre località della provincia. Può aderire ad Organismi Regionali, Nazionali, ed Internazionali costituiti per scopi simili.

**Art. 2** - L'Associazione, ente non commerciale di tipo associativo, si propone i seguenti scopi:

- a) Rappresentare e tutelare i legittimi interessi del commercio, del turismo, dei servizi e delle relative attività ausiliare operanti nella provincia di Lucca;
- b) promuovere ed attuare iniziative che tengano alla difesa ed alla assistenza morale, sociale, tecnica e professionale dei soci;
- c) studiare e risolvere i problemi economici e sociali dei soci nonché favorire iniziative tendenti ad incrementare l'attività commerciale, turistica ed dei servizi della provincia;
- d) costituire commissioni, comitati ed organi simili con il compito di studiare e proporre soluzioni ai problemi di particolari zone o centri o settori;
- e) designare o nominare i propri rappresentanti o delegati in consessi, enti, organismi e commissioni nei quali la rappresentanza sia richiesta o ammessa;
- f) provvedere alla stipulazione dei contratti di lavoro. Stipulare accordi per il regolamento di rapporti economici che implicino interessi collettivi nell'ambito della sfera di competenza;
- g) prestare ai soci servizi per l'assistenza tecnico-legale in materia fiscale, economica, giuridica, di lavoro, di disciplina dell'attività commerciale, turistica e dei servizi in genere, anche con la creazione di apposite sezioni o società incaricate di svolgere dette operazioni. In queste ultime dovrà mantenere la maggioranza assoluta del capitale sociale;
- h) partecipare alla costituzione e curare il

## Statuto di Confcommercio della provincia di Lucca 2010

### Costituzione e scopo

**Art. 1** - E' costituita con sede in Lucca l'Associazione del Commercio, del Turismo, dei Servizi, **delle PMI, delle attività professionali (per le quali non sia previsto iscrizione ad apposito albo) e del lavoro autonomo** della provincia di Lucca denominata in breve "Confcommercio Lucca" o **“Confcommercio – Imprese per l’Italia Lucca”**. Essa può costituire uffici in altre località della provincia. Può aderire ad Organismi Regionali, Nazionali, ed Internazionali costituiti per scopi simili.

**Art. 2** - L'Associazione, ente non commerciale di tipo associativo, si propone i seguenti scopi:

- a) Rappresentare e tutelare i legittimi interessi del commercio, del turismo, dei servizi e delle relative attività ausiliare, **delle PMI, delle attività professionali e del lavoro autonomo** operanti nella provincia di Lucca;
- b) promuovere ed attuare iniziative che tengano alla difesa ed alla assistenza morale, sociale, tecnica e professionale dei soci;
- c) studiare e risolvere i problemi economici e sociali dei soci nonché favorire iniziative tendenti ad incrementare l'attività commerciale, turistica, dei servizi, **delle PMI, delle attività professionali e del lavoro autonomo** della provincia;
- d) costituire commissioni, comitati ed organi simili con il compito di studiare e proporre soluzioni ai problemi di particolari zone o centri o settori;
- e) designare o nominare i propri rappresentanti o delegati in consessi, enti, organismi e commissioni nei quali la rappresentanza sia richiesta o ammessa;
- f) provvedere alla stipulazione dei contratti di lavoro. Stipulare accordi per il regolamento di rapporti economici che implicino interessi collettivi nell'ambito della sfera di competenza;
- g) prestare ai soci servizi per l'assistenza tecnico-legale in materia fiscale, economica, giuridica, di lavoro, di disciplina dell'attività commerciale, turistica e dei servizi in genere, anche con la creazione di apposite sezioni o

funzionamento di enti o organismi incaricati di studiare e seguire l'evoluzione dei rapporti sociali del settore (vedi Enti bilaterali);

i) distribuire ai propri soci moduli, listini, cartelli e quanto altro si renda necessario per uniformarsi agli adempimenti di disposizione di legge e regolamenti;

l) armonizzare i rapporti tra le componenti associative e tra queste e le rappresentanze regionali, nazionali ed internazionali;

m) favorire ed attuare iniziative mutualistiche, previdenziali, assicurative, assistenziali, sportive, ricreative, culturali ed artistiche e di addestramento professionale, predisponendo anche convegni, congressi, ecc. Istituyendo anche appositi organismi per la pratica attuazione di tali iniziative;

n) favorire iniziative economiche: quali costituzione di consorzi o enti per acquisti o servizi collettivi e di garanzia fidi bancari;

o) informare i soci, con ogni mezzo di divulgazione, compresa la stampa, la distribuzione di giornali, notiziari, pubblicazioni varie, ed anche con l'istituzione di servizi radio tv e telefonici sui problemi che interessano il settore;

p) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;

q) svolgere qualsiasi altra iniziativa che l'Assemblea dei soci delibera di attuare per meglio raggiungere gli scopi sociali previsti dal presente articolo.

### **Art. 3 - L'Associazione non ha fini di lucro.**

E fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione.

## **SOCI**

**Art. 4 -** Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci: Gli imprenditori - ditte individuali o sottoforma di società ed Enti che svolgono attività di commercio, di turismo, di prestazione di servizi o comunque attività ausiliare a questi settori. Sono iscritti di diritto i pensionati aderenti alla FE.N.A.COM.

società incaricate di svolgere dette operazioni. In queste ultime dovrà mantenere la maggioranza assoluta del capitale sociale;

h) partecipare alla costituzione e curare il funzionamento di enti o organismi incaricati di studiare e seguire l'evoluzione dei rapporti sociali del settore (vedi Enti bilaterali);

i) distribuire ai propri soci moduli, listini, cartelli e quanto altro si renda necessario per uniformarsi agli adempimenti di disposizione di legge e regolamenti;

l) armonizzare i rapporti tra le componenti associative e tra queste e le rappresentanze regionali, nazionali ed internazionali;

m) favorire ed attuare iniziative mutualistiche, previdenziali, assicurative, assistenziali, sportive, ricreative, culturali ed artistiche e di addestramento professionale, predisponendo anche convegni, congressi, ecc. Istituyendo anche appositi organismi per la pratica attuazione di tali iniziative;

n) favorire iniziative economiche: quali costituzione di consorzi o enti per acquisti o servizi collettivi e di garanzia fidi bancari;

o) informare i soci, con ogni mezzo di divulgazione, compresa la stampa, la distribuzione di giornali, notiziari, pubblicazioni varie, ed anche con l'istituzione di servizi radio tv e telefonici sui problemi che interessano il settore;

p) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;

q) svolgere qualsiasi altra iniziativa che l'Assemblea dei soci delibera di attuare per meglio raggiungere gli scopi sociali previsti dal presente articolo.

### **Art. 3 - L'Associazione non ha fini di lucro.**

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione.

## **SOCI**

**Art. 4 -** Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci **effettivi tutte le persone fisiche e/o giuridiche che esercitano attività di impresa, professionale e di lavoro autonomo. Gli iscritti alla FENACOM della provincia di Lucca che non esercitano più attività di**

(Confcommercio). All'attività associativa partecipa il legale rappresentante della azienda associata o in sua sostituzione persona da Lui delegata o un familiare occupato nell'azienda oppure un rappresentante munito di procura. E' requisito essenziale la buona condotta morale del titolare e dei legali rappresentanti dell'Azienda.

**Art.5-** La domanda di ammissione a socio deve essere presentata per iscritto alla Giunta Esecutiva dell'Associazione e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente Statuto, di impegnarsi al pagamento delle quote sociali compresi i contributi integrativi della misura determinata dagli Organi Nazionali ai quali l'Associazione aderisce e di osservare lealmente e scrupolosamente la disciplina sociale. Nella domanda di ammissione il richiedente deve inoltre indicare i nominativi dei suoi legali rappresentanti, la natura del commercio esercitato, l'ubicazione della ditta e dell'attività esercitata. Sulla domanda di ammissione decide la Giunta Esecutiva dell'Associazione. Contro la decisione della Giunta è ammesso appello al Consiglio Direttivo. Per i pensionati vale quale domanda di ammissione la scheda di adesione alla FE.N.A.COM

La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

**Art. 6** - La domanda di iscrizione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per l'anno solare in corso e per quello successivo. L'impegno si intende rinnovato di biennio in biennio salvo disdette da darsi con lettera raccomandata tre mesi prima di ogni scadenza.

**Art. 7** - I soci non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di altre Associazioni costituite per gli stessi simili scopi.

**Art. 8** - La qualità di socio si perde:  
a) per la perdita dei requisiti in base ai quali è

**impresa, professionale o di lavoro autonomo, sono soci ma non effettivi: possono partecipare alla vita associativa a pieno titolo ma senza diritto di voto nelle varie assemblee.**

All'attività associativa partecipa il **titolare o il** legale rappresentante della azienda associata o in sua sostituzione persona da Lui delegata o un familiare occupato nell'azienda oppure un rappresentante munito di procura. E' requisito essenziale la buona condotta morale del titolare e dei legali rappresentanti dell'Azienda.

**Art.5-** La domanda di ammissione a socio deve essere presentata per iscritto alla Giunta Esecutiva dell'Associazione e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente Statuto, di impegnarsi al pagamento delle quote sociali compresi i contributi integrativi della misura determinata dagli Organi Nazionali ai quali l'Associazione aderisce e di osservare lealmente e scrupolosamente la disciplina sociale. Nella domanda di ammissione il richiedente deve inoltre indicare i nominativi dei suoi legali rappresentanti, la natura del commercio esercitato, l'ubicazione della ditta e dell'attività esercitata. Sulla domanda di ammissione decide la Giunta Esecutiva dell'Associazione. Contro la decisione della Giunta è ammesso **ricorso al Collegio dei Proviviri**. Per i pensionati vale quale domanda di ammissione la scheda di adesione alla FE.N.A.COM.

**Art. 6** - La domanda di iscrizione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per l'anno solare in corso e per quello successivo. L'impegno si intende rinnovato di biennio in biennio salvo disdette da darsi con lettera raccomandata tre mesi prima di ogni scadenza.

**Art. 7** - I soci non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di altre Associazioni costituite per gli stessi simili scopi.

**Art. 8** - La qualità di socio si perde:

avvenuta la ammissione;

b) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti, se non nei modi e termini di cui al precedente articolo 6;

c) per espulsione deliberata dalla Giunta Esecutiva dell'Associazione. Contro questo provvedimento è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo.

**Art. 9** - L'Esercizio del diritto sociale aspetta ai soci regolarmente iscritti ed al corrente col versamento delle quote sociali. Si considera al corrente il socio che sia in pari con le quote fino al trentuno dicembre dell'anno precedente.

**Art. 10** - All'atto dell'iscrizione ciascun socio entra a far parte di diritto:

a) del sindacato di categoria che raccoglie tutte le aziende operanti nello stesso settore merceologico sempre che abbia tutti i requisiti richiesti dal regolamento interno del Sindacato;

b) della Sezione circoscrizionale cittadina, delle sezioni comunali, delle delegazioni di zona che raccolgono i soci rispettivamente delle circoscrizioni, del Comune, dei vari comuni o dei comprensori intercomunali.

**Art. 11** - Possono aderire all'Associazione anche organismi o gruppi costituiti in enti autonomi in rappresentanza di specifiche categorie e/o di particolari zone della provincia. I rapporti tra i soci di tali organismi e l'Associazione sono regolati da particolari convenzioni che devono determinare il modo di partecipazione alla attività sociale ed alla contribuzione economica.

## ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

**Art. 12** - Sono organi dell'Associazione:

a) L'Assemblea Generale;

b) L'Assemblee delle Sezioni Comunali e della Delegazione di zona - L'Assemblea dei sindacati e la Consulta provinciale;

c) Il Consiglio direttivo;

d) La Giunta Esecutiva;

e) Il Presidente e i Vice - Presidenti;

f) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

a) per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta la ammissione;

b) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti, se non nei modi e termini di cui al precedente articolo 6;

c) per espulsione deliberata dalla Giunta Esecutiva dell'Associazione. Contro questo provvedimento è ammesso ricorso al **Collegio dei probiviri**.

**Art. 9** - L'Esercizio del diritto sociale aspetta ai soci regolarmente iscritti ed al corrente col versamento delle quote sociali. Si considera al corrente il socio che sia in pari con le quote fino al trentuno dicembre dell'anno precedente.

**Art. 10** - All'atto dell'iscrizione ciascun socio entra a far parte di diritto: a) del sindacato di

categoria che raccoglie tutte le aziende operanti nello stesso settore merceologico sempre che abbia tutti i requisiti richiesti dal regolamento interno del Sindacato;

b) della Sezione circoscrizionale cittadina, delle sezioni comunali, delle delegazioni di zona che raccolgono i soci rispettivamente delle circoscrizioni, del Comune, dei vari comuni o dei comprensori intercomunali.

**Art. 11** - Possono aderire all'Associazione, **con la qualifica di socio effettivo**, anche organismi o gruppi costituiti in rappresentanza di specifiche categorie e/o di particolari zone della provincia.

I rapporti tra **tali organismi o gruppi, i loro aderenti** e l'Associazione sono regolati da particolari convenzioni che devono determinare il modo di partecipazione alla attività sociale ed alla contribuzione economica.

## ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

**Art. 12** - Sono organi dell'Associazione:

a) L'Assemblea Generale **dei soci**;

b) **L'Assemblea dei delegati per l'elezione del Presidente**;

c) Il Consiglio direttivo;

d) La Giunta Esecutiva;

e) **La Presidenza**;

f) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

**g) Il Collegio dei Probiviri.**

## ASSEMBLEA

**Art. 13** - L'Assemblea Generale è convocata con avviso da pubblicare sulla stampa locale e sul giornale di categoria almeno 10 giorni prima della riunione, l'avviso deve indicare: il luogo, la data e l'ora della riunione e gli argomenti da trattare. In caso di urgenza l'avviso di convocazione può essere pubblicato sulla stampa con un termine più breve e comunque non inferiore a tre giorni oppure con avviso diretto a tutti i soci spedito almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.

**Art.14** - L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è valida in prima convocazione allorché siano presenti la metà più uno dei soci in regola con i versamenti dei contributi sociali. Trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso, l'Assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea Straordinaria chiamata ad approvare modifiche dello statuto deve essere convocata con avviso diretto ad ogni socio e spedito almeno 9 giorni prima della riunione.

**Art. 15** - Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, qualunque sia il numero dei votanti e in caso di parità il Presidente decide con il suo voto. Ciascun socio ha diritto ad un voto ed è ammessa la delega scritta ad altro socio, però ogni delegato non può avere più di tre deleghe nelle aziende individuali a carattere familiare è ammessa delega ad un componente della famiglia del titolare. Nella società il voto spetta al socio che ha la rappresentanza legale della società o altro socio delegato o un rappresentante munito di procura.

**Art. 16** - Per le votazioni si segue il metodo stabilito dal Presidente dell'assemblea. Alle elezioni delle cariche sociali si provvede con votazione segreta ed in caso di parità si procede per sorteggio. E' ammessa l'elezione per acclamazione purché non si oppongono più di 1/4 dei soci presenti.

## ASSEMBLEA

**Art. 13** - L'Assemblea Generale è convocata con avviso da pubblicare sulla stampa locale e sul giornale di categoria almeno 10 giorni prima della riunione, l'avviso deve indicare: il luogo, la data e l'ora della riunione e gli argomenti da trattare. In caso di urgenza l'avviso di convocazione può essere pubblicato sulla stampa con un termine più breve e comunque non inferiore a tre giorni oppure con avviso diretto a tutti i soci spedito almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.

**Art.14** - L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è valida in prima convocazione allorché siano presenti la metà più uno dei soci in regola con i versamenti dei contributi sociali. Trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso, l'Assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea Straordinaria chiamata ad approvare modifiche dello statuto deve essere convocata con avviso diretto ad ogni socio e spedito almeno 9 giorni prima della riunione.

**Art. 15** - Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, qualunque sia il numero dei votanti e in caso di parità il Presidente decide con il suo voto. Ciascun socio ha diritto ad un voto ed è ammessa la delega scritta ad altro socio, però ogni delegato non può avere più di **una** delega. Nelle aziende individuali a carattere familiare è ammessa delega ad un componente della famiglia del titolare. Nella società il voto spetta al socio che ha la rappresentanza legale della società o altro socio delegato o un rappresentante munito di procura.

**Art. 16** - Per le votazioni si segue il metodo stabilito dal Presidente dell'assemblea. Alle elezioni delle cariche sociali si provvede con votazione segreta ed in caso di parità si procede per sorteggio. E' ammessa l'elezione per acclamazione purché non si oppongono più di 1/4 dei soci presenti.

**Art. 17** - L'Assemblea è presieduta normalmente dal presidente dell'Associazione e in caso di sua assenza o impedimento da un Vice Presidente ed in carenza dal Consigliere più anziano di età. Il Direttore, od altro funzionario dell'Associazione, funge da segretario e dà lettura del verbale dell'assemblea precedente.

**Art. 18** - L'Assemblea ordinaria annuale provvede:

- a) alla discussione e approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente;
- b) alla elezione del Collegio dei Sindaci Revisori alla loro scadenza;
- c) a deliberare su tutti gli argomenti demandati alla sua competenza dallo Statuto o dalla legge o dal Consiglio Direttivo e posti all'ordine del giorno;
- d) a discutere e deliberare sulla relazione morale dell'attività sociale.

**Art. 18 BIS** – E' costituita validamente in prima convocazione qualunque sia il numero dei presenti ed elegge, a scrutinio segreto il candidato ufficiale che avrà riportato la maggioranza assoluta dei voti, qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità di voti, o nel caso che nessuno dei candidati ottenga la maggioranza assoluta, si procederà alla votazione di ballottaggio fra i due candidati più votati e così di seguito fin tanto che un candidato avrà ottenuto il numero maggiore di voti.

Almeno 60 giorni prima della riunione dell'assemblea, il Presidente dell'Associazione comunica con avviso da pubblicare sui quotidiani con cronaca locale e sul giornale di categoria la data dell'assemblea provinciale dei delegati di zona, le date delle assemblee di zona, da tenersi almeno 30 giorni prima della data stabilita per l'assemblea provinciale e le modalità per la presentazione delle candidature ufficiali alla presidenza.

Le assemblee di zona sono convocate con avviso diretto da inviarsi a tutti i soci, almeno 10 giorni prima della riunione e deve contenere:

**Art. 17** - L'Assemblea è presieduta normalmente dal presidente dell'Associazione e in caso di sua assenza o impedimento da un Vice Presidente ed in carenza dal Consigliere più anziano di età. Il Direttore, od altro funzionario dell'Associazione, funge da segretario e dà lettura del verbale dell'assemblea precedente.

**Art. 18** - L'Assemblea ordinaria annuale provvede:

- a) alla discussione e approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- b) alla elezione del Collegio dei Sindaci Revisori alla loro scadenza;
- c) a deliberare su tutti gli argomenti demandati alla sua competenza dallo Statuto o dalla legge o dal Consiglio Direttivo e posti all'ordine del giorno;
- d) a discutere e deliberare sulla relazione morale dell'attività sociale.

#### **ASSEMBLEA DEI DELEGATI PER LA ELEZIONE DEL PRESIDENTE**

**Art 18 bis - Almeno sessanta giorni prima dell' Assemblea, il Direttore dell' Associazione comunica, con avviso da pubblicare sui quotidiani locali e sul giornale di categoria, la data della Assemblea Provinciale dei delegati per l'elezione del presidente, le date delle assemblee di zona, da tenersi tra il ventinovesimo ed il quindicesimo giorno antecedente la data stabilita per l'Assemblea elettiva provinciale e le modalità per la presentazione delle candidature ufficiali alla presidenza.**

**Le assemblee di zona sono convocate con avviso diretto da inviarsi a tutti i soci effettivi, almeno dieci giorni prima della riunione. Esso deve contenere: luogo, data e ora della riunione, argomento da trattare ed il numero dei delegati che ciascuna zona dovrà eleggere. Le assemblee sono costituite validamente in prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.**

**Le assemblee di zona saranno tenute a**

luogo, data e ora della riunione, argomento da trattare ed il numero dei delegati che ciascuna zona dovrà eleggere. Le assemblee sono costituite validamente in prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Le assemblee di zona saranno tenute a cura dei rappresentanti di zona e potranno eleggere un delegato ogni 100 associati, o frazione di 100 superiore a 50; il nominativo dei delegati e loro recapito dovrà essere comunicato al direttore entro 7 giorni successivi alla elezione. La mancato o ritardata comunicazione del nominativo dei delegati comporterà la perdita del diritto a partecipare alla assemblea per la nomina del Presidente dell'Associazione.

I delegati devono essere soci dell'associazione.

Almeno 10 giorni prima dell'assemblea provinciale dei delegati di zona per l'elezione del presidente dell'Associazione a ciascun delegato deve essere spedito un avviso diretto con l'indicazione del luogo la data e ora della riunione, argomento da trattare e i nomi dei candidati ufficiali alla presidenza.

Alla assemblea provinciale per l'elezione del Presidente dell'Associazione non è consentito il voto per delega.

Possono assumere la veste di candidati ufficiali i soci, in regola con il versamento del contributo associativo, presentati almeno da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo, oppure presentati dal almeno 100 soci, le cui firme saranno raccolte dagli stessi candidati.

Ogni firma dovrà essere corredata dalle generalità complete del sottoscrittore e dall'indicazione della ditta o denominazione sociale e sede dell'attività, mentre per i soci F.E.N.A.COM la residenza.

Le candidature ufficiali, unitamente alle firme di presentazione dovranno essere depositate a cura degli stessi candidati presso l'ufficio del Direttore dell'associazione almeno 30 giorni prima dell'Assemblea.

Possono essere eletti alla Presidenza solo i candidati ufficiali.

## **CONSULTA PROVINCIALE**

**Art. 19** - La Consulta Provinciale è costituita dai:

**cura del direttore e potranno eleggere un delegato ogni cento soci effettivi, o frazione di cento superiore a cinquanta.**

**I delegati devono essere soci della Associazione.**

**Almeno dieci giorni prima dell'assemblea per l'elezione del presidente a ciascun delegato deve essere spedito un avviso diretto con l'indicazione del luogo, data e ora della riunione, argomento da trattare e i nomi dei candidati ufficiali alla presidenza.**

**Possono assumere la veste di candidati ufficiali i soci effettivi in regola con il versamento del contributo associativo provinciale, presentati da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo, oppure presentati da almeno cento soci effettivi.**

**Ogni firma dovrà essere corredata dalle generalità complete del sottoscrittore e dalla indicazione della ditta o denominazione sociale e sede dell'attività.**

**Le candidature ufficiali, unitamente alle firme di presentazione dovranno essere depositate a cura degli stessi candidati presso l'ufficio del Direttore dell'Associazione almeno trenta giorni prima dell'assemblea.**

**Possono essere eletti alla presidenza solo i candidati ufficiali.**

**L'Assemblea è costituita validamente con la presenza della metà più uno dei delegati ed elegge, a scrutinio segreto, il candidato ufficiale che avrà riportato la maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti, o nel caso che nessuno dei candidati ottenga la maggioranza assoluta, si procederà alla votazione di ballottaggio fra i due candidati più votati e sarà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti.**

**Alla assemblea non è ammesso il voto per delega.**

- a) Consiglieri dei Sindacati provinciali di categoria costituiti nel senso dell'Associazione;
- b) Consiglieri dell'Associazione di categoria o comunali aderenti all'Associazione;
- c) Consiglieri delle Delegazioni di zona o delle sezioni comunali o di frazione;
- d) Consiglieri delle circoscrizioni comunali costituite;
- e) Presidenti di Gruppi di categoria non costituiti in sindacato provinciale;
- f) Membri di commissioni, consessi, ecc. nominati in rappresentanza dell'Associazione;
- g) Esperti su determinati problemi designati dal Consiglio Direttivo.

**Art. 20** - Presiede la Consulta il Presidente dell'Associazione. La Consulta si riunisce ogni qualvolta gli organi dell'Associazione lo ritengano opportuno e la convocazione è fatta dal Presidente con avviso inviato ai singoli componenti con un preavviso di 5 giorni sulla data fissata per la riunione.

**. 21** - La Consulta esprime pareri su:

- 1) argomenti di carattere organizzativo;
- 2) problemi di carattere sociale, assistenziale-previdenziale, culturale e professionale, riguardanti il settore mercantile;
- 3) su ogni altro argomento demandato allo studio della Consulta dagli organi sociali dell'Associazione.

**Art. 22** - I pareri della Consulta sono espressi a maggioranza dei voti dei presenti. Dal verbale della riunione deve risultare anche il parere delle minoranze.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

**Art. 23** - Il Consiglio Direttivo è composto:

- a) dal Presidente e dai Vice-Presidenti;
- b) da tutti i Presidenti dei Sindacati Provinciali di categoria in carica;
- c) da due rappresentanti per ciascuna delle sei zone in cui è divisa la provincia di Lucca (Comune di Lucca, Piana di Lucca, Media Valle del Serchio, Garfagnana, Versilia e Comune di Viareggio, per quest'ultima zona un posto spetta di diritto al Presidente della locale Associazione), la cui nomina è riservata alla

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

Art. 19 ex 23 - Il Consiglio Direttivo è composto:

- a) dal Presidente e dai Vice-Presidenti;
- b) **dai componenti la Giunta Esecutiva;**
- c) dai Presidenti dei Sindacati Provinciali di categoria in carica. **Un presidente può delegare la propria rappresentanza ad un vice-presidente del proprio sindacato;**
- d) da due rappresentanti per ciascuna delle sei zone in cui è suddivisa la provincia di Lucca

<p>assemblee di zona.</p> <p>Fa parte di diritto del Consiglio :</p> <p>a) il Presidente della Società di Servizi costituita dall'Associazione;</p> <p>b) il Presidente del Consorzio Fidi;</p> <p>c) il Presidente Provinciale dell'Ente Patronato Enasco;</p> <p>d) i legali rappresentanti di altri organismi costituiti a carattere provinciale e funzionanti in seno all'Associazione ed aventi autonomia amministrativa.</p> <p>Il Consiglio Direttivo delibera su tutte le questioni di competenza dell'Associazione ed in particolare:</p> <p>1) elegge alla scadenza, mediante votazione segreta, due Vice-Presidenti e quattro Consiglieri di Giunta.</p> <p>2) redige il rendiconto finanziario da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea generale. Nel rendiconto devono essere riportate le entrate e le uscite verificatesi nell'anno e la consistenza finanziaria e patrimoniale dell'Associazione;</p> <p>3) approva il Prospetto economico e finanziario dell'anno successivo;</p> <p>4) determina l'ammontare della quota di ammissione per i soci;</p> <p>5) determina l'ammontare dei contributi associativi sia ordinari che supplementari ed integrativi e la loro modalità di esazione;</p> <p>6) delega ai sindacati o alle sezioni comunali o di zona la istituzione di particolari servizi previsti dal presente Statuto;</p> <p>7) delibera su tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti la gestione dell'Associazione per l'attuazione delle norme del presente Statuto;</p> <p>8) nomina il Direttore dell'Associazione;</p> <p>9) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso deferite dal presente Statuto o dall'Assemblea Generale;</p> <p>10) ratifica la costituzione dei Sindacati di categoria e nomina i fiduciari previsti dall'art. 40;</p> <p>11) promuove la costituzione delle sezioni comunali e delegazioni di zona ed effettua le nomine previste dall'art. 43;</p> <p>12) istituisce i servizi e gli uffici di assistenza e consulenza previsti dall'art. 2 e ne cura la gestione;</p> <p>13) prende conoscenza ed esprime il proprio parere sui risultati economici degli organismi</p>	<p>(comune di Lucca, Piana di Lucca, Media Valle del Serchio, Garfagnana, Versilia e Comune di Viareggio), la cui nomina è riservata alle assemblee di zona;</p> <p>e) dal Presidente del Consorzio Fidi;</p> <p>f) dal Presidente provinciale FENACOM;</p> <p>g) dal Presidente provinciale del Gruppo Giovani Imprenditori;</p> <p>h) dal Presidente provinciale del Gruppo Terziario Donne;</p> <p>i) dai legali rappresentanti delle società di servizi costituite a carattere provinciale e dove l'Associazione è socia maggioritaria.</p> <p>Il Consiglio Direttivo delibera su tutte le questioni di competenza dell'Associazione ed in particolare:</p> <p>1) elegge, mediante votazione segreta due Vice-Presidenti, <b>cinque</b> Consiglieri di Giunta ed il <b>Collegio dei Proviviri</b>.</p> <p>2) redige il rendiconto economico e finanziario da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea generale. Nel rendiconto devono essere riportate le entrate e le uscite nell'anno e la consistenza finanziaria e patrimoniale dell'Associazione;</p> <p>3) approva il prospetto economico e finanziario dell'anno successivo;</p> <p>4) determina l'ammontare della quota di ammissione per i soci;</p> <p>5) determina l'ammontare dei contributi associativi sia ordinari che supplementari ed integrativi e la loro modalità di esazione;</p> <p>6) delega ai sindacati o alle sezioni comunali o di zona la istituzione di particolari servizi previsti dal presente Statuto;</p> <p>7) delibera su tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti la gestione dell'Associazione per l'attuazione delle norme del presente Statuto;</p> <p>8) nomina il Direttore dell'Associazione;</p> <p>9) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso deferite dal presente Statuto o dall'Assemblea Generale;</p> <p>10) ratifica la costituzione dei Sindacati di categoria e nomina i fiduciari previsti dall' art. 40;</p> <p>11) promuove la costituzione delle sezioni comunali e delegazioni di zona ed effettua le nomine previste dall'art. 43;</p> <p>12) istituisce i servizi e gli uffici di assistenza e consulenza previsti dall'art. 2 e ne cura la gestione;</p>
--	---

costituiti in seno all'Associazione.

**Art. 24** - Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando intervenga almeno la metà più uno dei membri. Ciascun membro dispone di un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Alle riunioni possono anche partecipare, ove il Consiglio lo ritenga opportuno, esperti anche non soci con parere consultivo. Della riunione è redatto, su apposito registro, il relativo verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio è convocato con lettera raccomandata del Presidente spedita almeno 3 giorni prima della data fissata per la convocazione. Per le elezioni dei Vice-Presidenti e dei membri della Giunta è necessaria la presenza dei due terzi dei consiglieri.

#### GIUNTA ESECUTIVA

**Art. 25** - La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente e dai due Vice-Presidenti eletti dal Consiglio e da quattro membri nominati dal Consiglio Direttivo. La Giunta Esecutiva si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il

13) prende conoscenza ed esprime il proprio parere sui risultati economici degli organismi costituiti in seno all'Associazione.

**Art. 20 ex 24** - La riunione del Consiglio Direttivo è validamente insediata e può deliberare quando intervenga, in prima convocazione, almeno la metà più uno dei suoi componenti.

**Trascorsa ½ ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, la riunione passa in seconda convocazione ed è valida quando sia presente almeno 1/3 dei suoi componenti.**

Per la elezione dei vice-presidenti e dei membri di giunta è sempre richiesta **la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.**

Ciascun componente dispone di un voto e non è ammessa delega

I membri del consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengono alle riunioni per tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dalla Giunta e da questa notificata all'interessato.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti. Le votazioni avvengono a scrutinio palese salvo quando si tratti di votazioni per le nomine. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale la parte in cui sia compreso il voto del Presidente dell'Associazione

Della riunione viene redatto il verbale firmato dal presidente e dal Segretario della seduta. E' segretario del consiglio il direttore dell'Associazione o suo delegato.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con preavviso di almeno **otto** giorni; salvo i casi di urgenza, per mezzo di lettera di avviso, posta elettronica, telefax o altri idonei mezzi di convocazione contenente l'indicazione del luogo, della data e dell'ora nonché l'ordine del giorno della riunione.

**Il consiglio deve inoltre essere convocato quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno 1/3 dei suoi componenti.**

#### GIUNTA ESECUTIVA

**Art. 21 ex 25** - La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dai **tre** Vice-Presidenti e da

Presidente o ne sia fatta richiesta da almeno quattro membri. Per la validità delle adunanze della Giunta è necessaria la presenza di almeno quattro membri e del Presidente, il quale in caso di sua assenza o impedimento, può delegare a sostituirlo il vice-Presidente delegato. Ciascun membro ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. I membri della Giunta esecutiva che per quattro sedute consecutive non intervengono alla riunione senza giustificare l'assenza decadono dalla carica. La decadenza è notificata dalla Giunta esecutiva all'interessato. E' Segretario della Giunta Esecutiva il Direttore dell'Associazione.

**Art. 26** - La Giunta esecutiva:

- a) cura il conseguimento dei fini statuari in armonia con le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- b) coadiuva il Presidente nell'esplicazione del suo mandato;
- c) delibera sull'ammissione, recesso ed espulsione dei soci;
- d) assume e licenzia il personale, provvede alla assegnazione della qualifica dello stesso e ne determina il trattamento economico e normativo;
- e) esercita in casi di urgenza tutti i poteri del Consiglio Direttivo. In tal caso le deliberazioni adottate sono soggette alla ratifica del Consiglio nella sua prima riunione;
- f) designa su proposta del Presidente il Vice Presidente Delegato che ha il compito di sostituire il Presidente nei casi di assenza o impedimento;
- g) designa i rappresentanti dell'Associazione nei Consessi, Enti o Commissioni nei quali è prevista la presenza di tali rappresentanti;
- h) nomina Commissioni tecniche consultive o di rappresentanza per lo studio e trattazione di particolari problemi di carattere generale;
- i) esamina ed esprime il proprio parere su tutti gli argomenti che la Presidenza ritiene di dover sottoporre alla stessa.

**PRESIDENZA**

**cinque** membri nominati dal Consiglio Direttivo. **I componenti della Giunta possono essere non componenti del Consiglio Direttivo ma comunque soci effettivi dell'Associazione.**

**Per la validità delle adunanze della Giunta è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti. In caso di assenza del presidente le riunioni sono presiedute dal vice-presidente vicario.**

**I membri di Giunta decadono qualora decada o si dimetta il Presidente.**

**I membri di Giunta che, senza giustificato motivo, non intervengono alle riunioni per tre sedute consecutive, decadono dalla carica. Di questo prende atto la Giunta che né dà notifica all'interessato.**

**Della riunione viene redatto il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta. E' segretario della Giunta il direttore dell'Associazione o suo delegato.**

**Art. 22 ex 26** - La Giunta esecutiva:

- a) cura il conseguimento dei fini statuari in armonia con le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- b) coadiuva il Presidente nell'esplicazione del suo mandato;
- c) delibera sull'ammissione, recesso ed espulsione dei soci;
- d) **su proposta del direttore**, assume e licenzia il personale, provvede alla assegnazione delle **relative** qualifiche e ne determina il trattamento economico;
- e) esercita in casi di urgenza tutti i poteri del Consiglio Direttivo. In tal caso le deliberazioni adottate sono soggette alla ratifica del Consiglio nella sua prima riunione;
- f) designa su proposta del Presidente il Vice Presidente **vicario** che ha il compito di sostituire il Presidente nei casi di assenza o impedimento;
- g) designa i rappresentanti dell'Associazione nei Consessi, Enti o Commissioni nei quali è prevista una loro presenza;
- h) nomina Commissioni tecniche consultive o di rappresentanza per lo studio e trattazione di particolari problemi di carattere generale;
- i) esamina ed esprime il proprio parere su tutti gli argomenti che la Presidenza ritiene di dover sottoporre alla stessa.

**Art. 27** - La Presidenza è costituita dal Presidente, dai due Vice-Presidenti eletti a norma del precedente articolo 23 e da un Vice-Presidente il cui posto viene ricoperto di diritto dal presidente dell'Associazione del Comune di Viareggio. Detto diritto decade qualora il Presidente o Vice-Presidente eletti appartengono al Comune di Viareggio. In questo caso il 3° Vice Presidente deve essere eletto a norma dell'art. 23. Il Presidente rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge e statuario, ne ha la firma, che può delegare. Nei casi di assenza o di impedimento è sostituito, nell'esercizio di tutte le sue funzioni, dal Vice-Presidente delegato a norma dell'art. 26. Il Presidente vigila e cura l'osservanza della disciplina sociale e da esecuzione a tutte le delibere degli organi sociali, svolgendo anche tutte le funzioni che gli sono demandate dallo Statuto o dagli altri organi sociali.

#### **DIRETTORE**

**Art. 28** - Il Direttore è alle dirette dipendenze del Presidente.

1) sovrintende a tutti gli uffici e sorveglia il personale e il buon andamento dei servizi. Attua le disposizioni adottate dal Presidente ed ha anche la facoltà di proporre al Presidente o alla Giunta Esecutiva quelle soluzioni o quei provvedimenti che ritenga utili al conseguimento degli scopi statuari;

2) egli è il Capo del personale e propone alla Giunta l'assunzione in servizio e il licenziamento del personale, mantiene la disciplina dei dipendenti della cui attività risponde personalmente alla Giunta;

3) il Direttore provvede all'amministrazione delle entrate e delle spese e del fondo comune in relazione alle risultanze del bilancio preventivo approvato dal Consiglio Direttivo, alle deliberazioni della Giunta Esecutiva e alle disposizioni del Presidente. Egli firma con il Presidente gli ordinativi di pagamento, elabora annualmente il bilancio preventivo da sottoporre all'esame ed approvazione del Consiglio Direttivo prepara il conto consuntivo che il Consiglio Direttivo presenterà all'Assemblea annuale per l'approvazione.

#### **LA PRESIDENZA**

**Art. 23 EX 27** - La Presidenza è costituita dal Presidente, dai due Vice-Presidenti eletti a norma del precedente articolo 20 e da un Vice-Presidente il cui posto viene ricoperto di diritto dal presidente dell'Associazione del Comune di Viareggio. Detto diritto decade qualora il Presidente o Vice-Presidente eletti appartengono al Comune di Viareggio. In questo caso il 3° Vice Presidente deve essere eletto a norma dell'art. 20.

Il Presidente rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge e statuario, ne ha potere di firma, che può delegare. Nei casi di assenza o di impedimento è sostituito, nell'esercizio di tutte le sue funzioni, dal Vice-Presidente **vicario** a norma dell'art. 23.

**Il Presidente in particolare:**

**a) ha la gestione ordinaria dell'Associazione e dà esecuzione alle direttive dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva ed adotta i provvedimenti necessari al conseguimento dei fini sociali,**

**b)convoca e presiede l'Assemblea Generale, le riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva,**

**c)ha facoltà di agire resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle liti,**

**d) in caso di urgenza può esercitare i poteri della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo riferendo per la ratifica all'organo competente nella sua prima riunione successiva,**

**e) può conferire incarichi speciali e delegare alcune mansioni al vice presidente vicario ed ai membri di Giunta che a lui rispondono del proprio operato,**

**f) può compiere tutti gli atti non demandati dallo statuto ad altri Organi che si rendessero necessari nell'interesse dell'Organizzazione.**

## **COLLEGIO DEI SINDACI**

**Art. 29** - Il collegio dei Sindaci è composto da cinque membri: tre effettivi e due supplementi. Sono eletti dall'assemblea e durano in carica quattro anni. Essi possono essere scelti anche al di fuori dei soci. Il Collegio adempie le sue funzioni ispettive sulla gestione amministrativa dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea nella sua convocazione ordinaria. In occasione della prima riunione il Collegio provvede ad eleggere nel suo seno il Presidente che dovrà essere scelto fra i Sindaci effettivi. L'avviso di convocazione dei vari organi sociali deve essere rimesso anche ai sindaci ai sensi e per gli effetti dell'art. 2405 del Codice Civile 1° Comma.

## **COLLEGIO DEI SINDACI**

**Art. 24 ex 29** - Il collegio dei Sindaci è composto da cinque membri: tre effettivi e due supplementi. Sono eletti dall'assemblea e durano in carica quattro anni. Essi possono essere scelti anche al di fuori dei soci. Il Collegio adempie le sue funzioni ispettive sulla gestione amministrativa dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea nella sua convocazione ordinaria. In occasione della prima riunione il Collegio provvede ad eleggere nel suo seno il Presidente che dovrà essere scelto fra i Sindaci effettivi. L'avviso di convocazione dei vari organi sociali deve essere rimesso anche ai sindaci ai sensi e per gli effetti dell'art. 2405 del Codice Civile 1° Comma.

## **IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

**Art 25** - Il collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio Direttivo. I componenti del Collegio durano in carica quattro anni e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

In occasione della prima riunione del Collegio i membri effettivi provvedono a nominare il loro Presidente che deve essere un avvocato o ex avvocato iscritto all'albo o un magistrato ordinario in pensione.

Il Collegio pronuncia pareri e giudica quale amichevole compositore su tutte le questioni che non siano riservate ad altri organi, anche in relazione all'applicazione dello Statuto e dei regolamenti interni. In particolare il Collegio di Probiviri è tenuto ad esprimere un parere, inappellabile e vincolante per i soci e le strutture territoriali e di categoria, su ogni controversia che ad esso venga deferita dal Presidente dell'Associazione o dalle parti tra le quali la controversia è insorta. La pronuncia assume il valore di lodo arbitrale irrituale.

La carica di proboviro è incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione comporta

## **DURATA DELLE CARICHE SOCIALI**

**Art. 30** – Il Presidente dell'Associazione dura in carica quattro anni e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi. La carica di Presidente è gratuita. Tutte le altre cariche dell'Associazione, comprese quelle dei sindacati di categoria o delegazioni di zona o sezioni comunali e circoscrizionali, sono gratuite, hanno durata di quattro anni e gli eletti possono essere alla scadenza confermati.

**l'accettazione della clausola arbitrale a tutti gli effetti di legge.**

## **DURATA DELLE CARICHE SOCIALI**

**Art. 26 ex 30** – Il Presidente dell'Associazione dura in carica quattro anni e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi. La carica di Presidente è gratuita. Tutte le altre cariche dell'Associazione, comprese quelle dei Sindacati di categoria o delegazioni di zona o sezioni comunali e circoscrizionali, sono gratuite, hanno durata di quattro anni e gli eletti possono essere alla scadenza confermati.

## **DIRETTORE**

**Art. 27** - Il Direttore è alle dirette dipendenze del Presidente.

1) sovrintende a tutti gli uffici e sorveglia il personale e il buon andamento dei servizi. Attua le disposizioni adottate dal Presidente ed ha anche la facoltà di proporre al Presidente o alla Giunta Esecutiva quelle soluzioni o quei provvedimenti che ritenga utili al conseguimento degli scopi statuari;

2) egli è il Capo del personale e propone alla Giunta l'assunzione in servizio e il licenziamento del personale, mantiene la disciplina dei dipendenti della cui attività risponde personalmente alla Giunta;

3) il Direttore provvede all'amministrazione delle entrate e delle spese e del fondo comune in relazione alle risultanze del bilancio preventivo approvato dal Consiglio Direttivo, alle deliberazioni della Giunta Esecutiva e alle disposizioni del Presidente. Egli firma con il Presidente gli ordinativi di pagamento, elabora annualmente il bilancio preventivo da sottoporre all'esame ed approvazione del Consiglio Direttivo, prepara il conto consuntivo che il Consiglio Direttivo presenterà all'Assemblea annuale per l'approvazione.

## **Art.. 28 - INCOMPATIBILITA'**

Presso Confcommercio Lucca la carica di Presidente e di Direttore è incompatibile con

mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale e con incarichi politici.

L'accettazione della carica o, comunque, l'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un organo associativo, ai sensi del 1° comma, comporta la decadenza di diritto della carica ricoperta.

Non sussiste incompatibilità tra la carica di Presidente e Direttore e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a Confcommercio Lucca.

### **GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI**

**Art. 29 – Può essere istituito a livello provinciale, il Gruppo Giovani Imprenditori dell'Associazione, composto dagli associati che non abbiano ancora compiuto il 40° anno di età.**

**Scopo del Gruppo è quello di concorrere, per i particolari profili dell'imprenditoria giovanile e valorizzandone gli apporti specifici, alla forza organizzativa ed all'efficacia propositiva dell'Associazione. A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi dell'Associazione, di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con gli Organi dell'Associazione.**

**L'assemblea è composta dagli associati che non abbiano ancora compiuto il 40° anno di età.**

**L'assemblea elegge al proprio interno il Presidente e, qualora lo ritenga opportuno, uno o più vice-presidenti ed un consiglio direttivo.**

**Il Gruppo è regolato da apposito regolamento presentato per l'approvazione al Consiglio Direttivo dell'Associazione.**

### **GRUPPO TERZIARIO DONNA**

**Art. 30 – Può essere istituito a livello provinciale il Gruppo Terziario Donna dell'Associazione.**

**Scopo del Gruppo è quello di concorrere, per**

## FONDO DELLA ASSOCIAZIONE

**Art. 31** - Il Fondo dell'Associazione è costituito:

- a) dalla quota di iscrizione corrisposta dai soci al momento della loro ammissione prevista dall'art. 33 del presente Statuto;
- b) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari e partecipazioni sociali;
- d) dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore dell'Associazione e dell'eventuale devoluzione dei beni fatti a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione.

**Art. 32** - Gli atti per la gestione economica e finanziaria del fondo comune e gli investimenti di capitali sono deliberati dal Consiglio Direttivo.

**Art. 33** - I proventi dell'Associazione sono costituiti da:

- a) quota di iscrizione il cui ammontare è determinato dal Consiglio Direttivo;
- b) contributi associativi ordinari, supplementari ed integrativi determinati a norma del precedente articolo 23;
- c) rendite e proventi da attività reali;
- d) oblazioni volontarie dei soci.

**Art. 34** - L'esercizio finanziario ha inizio dal primo gennaio di ciascun anno e si chiude al trentuno dicembre.

## SINDACATI E GRUPPI DI CATEGORIA

**Art. 35** - I soci vengono inquadrati, all'interno

**i particolari profili dell'imprenditoria femminile e valorizzandone gli apporti specifici, alla forza organizzativa e all'efficacia propositiva dell'Associazione. A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli organi dell'Associazione, di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con gli Organi dell'Associazione.**

**L'assemblea elegge al proprio interno il Presidente e, qualora lo ritenga opportuno, uno o più vice-presidenti ed un Consiglio Direttivo.**

**Il Gruppo è regolato da apposito regolamento presentato per l'approvazione al Consiglio Direttivo dell'Associazione.**

## FONDO DELLA ASSOCIAZIONE

**Art. 31** - Il Fondo dell'Associazione è costituito:

- a) dalla quota di iscrizione corrisposta dai soci al momento della loro ammissione prevista dall'art. 33 del presente Statuto;
- b) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari e partecipazioni sociali;
- d) dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore dell'Associazione e dell'eventuale devoluzione dei beni fatti a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione.

**Art. 32** - Gli atti per la gestione economica e finanziaria del fondo comune e gli investimenti di capitali sono deliberati dal Consiglio Direttivo.

**Art. 33** - I proventi dell'Associazione sono costituiti da:

- a) quota di iscrizione il cui ammontare è determinato dal Consiglio Direttivo;
- b) contributi associativi ordinari, supplementari ed integrativi determinati a norma del precedente articolo 20;
- c) rendite e proventi da attività reali;
- d) oblazioni volontarie dei soci.

**Art. 34** - L'esercizio finanziario ha inizio dal primo gennaio e si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

dell'Associazione, in Sindacati di categoria.

**Art. 36** -I sindacati di categoria sono costituiti dai soci che appartengono ad uno stesso settore merceologico. I soci che svolgono attività in più settori possono essere iscritti a vari sindacati.

**Art. 37** - La Costituzione del Sindacato, che deve essere deliberata dai soci del settore interessato convocati in Assemblea, deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo.

**Art. 38** - Per la Costituzione dei Sindacati è necessario che risultino iscritti nel settore almeno 15 soci. Per le categorie che non raggiungono tale numero di soci possono essere costituiti dei gruppi che provvedono alla nomina di un capo gruppo.

**Art. 39** - I Sindacati di categoria che raggruppano meno di 250 soci devono provvedere nel corso di apposita assemblea alla nomina di tanti Consiglieri in rapporto al numero dei soci del Sindacato come segue:

5 Consiglieri fino a 25 soci;

7 Consiglieri da 26 a 50 soci;

9 Consiglieri da 51 a 100 soci;

11 Consiglieri da 101 a 150 soci;

13 Consiglieri oltre 150 soci.

I Sindacati di categoria che raggruppano più di 250 soci devono provvedere alla nomina dei consiglieri convocando un'assemblea provinciale o assemblee territoriali (Garfagnana, Media Valle, Piana di Lucca e Versilia). In questo secondo caso si avrà un consigliere ogni 50 soci o frazione di 50. Per il Comune di Viareggio i rappresentanti di categoria sono designati dall'Associazione di Viareggio. Il Consiglio provinciale del Sindacato nella sua prima riunione nominerà il Presidente e fino ad un massimo di due Vice-Presidenti. Le decisioni vengono prese con la maggioranza dei voti espressi dai Consiglieri.

**Art. 40** - Nel caso, che costituito il Sindacato, non si provveda alle nomine delle cariche sociali, il Consiglio Direttivo dell'Associazione procede alla nomina di un fiduciario di categoria con il compito di rappresentare a tutti gli effetti il settore interessato e di provvedere entro il più breve tempo possibile alla ricostituzione degli organi sociali.

#### **ORGANIZZAZIONE PERIFERICA**

#### **SINDACATI E GRUPPI DI CATEGORIA**

**Art. 35** - I soci vengono inquadrati, all'interno dell'Associazione, in Sindacati di categoria.

**Art. 36** -I sindacati di categoria sono costituiti dai soci che appartengono ad uno stesso settore merceologico. I soci che svolgono attività in più settori possono essere iscritti a vari sindacati.

**Art. 37** - La Costituzione del Sindacato, che deve essere deliberata dai soci del settore interessato convocati in Assemblea, deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo.

**Art. 38** - Per la Costituzione dei Sindacati è necessario che risultino iscritti nel settore almeno 15 soci. Per le categorie che non raggiungono tale numero di soci possono essere costituiti dei gruppi che provvedono alla nomina di un capo gruppo.

**Art. 39** - I Sindacati di categoria che raggruppano meno di 250 soci devono provvedere nel corso di apposita assemblea alla nomina di tanti Consiglieri in rapporto al numero dei soci del Sindacato come segue:

5 Consiglieri fino a 25 soci;

7 Consiglieri da 26 a 50 soci;

9 Consiglieri da 51 a 100 soci;

11 Consiglieri da 101 a 150 soci;

13 Consiglieri oltre 150 soci.

I Sindacati di categoria che raggruppano più di 250 soci devono provvedere alla nomina dei consiglieri convocando un'assemblea provinciale o assemblee territoriali (Garfagnana, Media Valle, Piana di Lucca e Versilia). In questo secondo caso si avrà un consigliere ogni 50 soci o frazione di 50. Per il Comune di Viareggio i rappresentanti di categoria sono designati dall'Associazione di Viareggio. Il Consiglio provinciale del Sindacato nella sua prima riunione nominerà il Presidente e fino ad un massimo di due Vice-Presidenti. Le decisioni vengono prese con la maggioranza dei voti espressi dai Consiglieri.

**Art. 40** - Nel caso, che costituito il Sindacato, non si provveda alle nomine delle cariche sociali, il Consiglio Direttivo dell'Associazione procede alla nomina di un fiduciario di categoria con il compito di rappresentare a tutti gli effetti il settore interessato e di provvedere entro il più breve tempo possibile alla ricostituzione degli organi sociali.

**Art. 41** - In ogni comune può essere costituita una sezione comunale. Per le zone della Versilia, Piana di Lucca, Media Valle del Serchio e Garfagnana dovrà essere costituita una delegazione di zona. Nell'ambito di circoscrizioni comunali potranno essere nominati rappresentanti di circoscrizione o di strada o di contrada.

**Art. 42** - I soci dei singoli Comuni, riuniti in apposita assemblea o con il sistema della scheda referendum provvedono alla nomina del Consiglio che sarà composto da tanti consiglieri in rapporto al numero dei soci che segue:

5 membri fino a 50 soci;

7 membri da 51 a 100 soci;

9 membri da 101 a 150 soci;

11 membri da 151 a 250 soci;

13 membri oltre 250 soci;

I membri saranno ripartiti tra i seguenti gruppi in proporzione al numero dei soci: gruppo alimentare, abbigliamento, turismo, servizi e vario. Alla scadenza delle cariche sociali dei singoli Comuni il Presidente dell'Associazione comunicherà sulla stampa di categoria provinciale la data entro la quale ogni singolo socio potrà presentare, con comunicazione scritta, la propria candidatura a componente del Consiglio della sezione comunale. Le candidature sono valide purché pervengano alla sede centrale dell'Associazione almeno 7 giorni prima la data fissata per l'inizio della votazione. Per le votazioni si seguiranno i seguenti criteri:

1) le candidature saranno riportate tenendo conto delle norme statuarie che prevedono la rappresentanza e la proporzionalità di tutti i gruppi di categoria sulle schede di votazione.

2) In caso di votazione durante apposita assemblea, nell'avviso di convocazione, oltre alla data ed al luogo fissato per l'assemblea, deve essere riportato l'elenco dei candidati.

3) In caso di votazione con scheda referendum nella lettera di accompagnamento della scheda stessa deve essere riportata la data di scadenza per il ritorno della scheda, la data e il luogo fissato per lo spoglio delle schede. Gli eletti nella prima riunione ratificano le nomine e provvedono alla elezione del Presidente e fino ad un massimo di due Vice-Presidenti. Le decisioni vengono prese con la maggioranza dei voti espressi dai Consiglieri effettivi. Per i

## ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

**Art. 41** - In ogni comune può essere costituita una sezione comunale. Per le zone della Versilia, Piana di Lucca, Media Valle del Serchio e Garfagnana **potrà** essere costituita una delegazione di zona. Nell'ambito di circoscrizioni comunali potranno essere nominati rappresentanti di circoscrizione o di strada o di contrada.

**Art. 42** - I soci dei singoli Comuni, riuniti in apposita assemblea o con il sistema della scheda referendum provvedono alla nomina del Consiglio che sarà composto da tanti consiglieri in rapporto al numero dei soci che segue:

5 membri fino a 50 soci;

7 membri da 51 a 100 soci;

9 membri da 101 a 150 soci;

11 membri da 151 a 250 soci;

13 membri oltre 250 soci;

### *eliminata prima parte*

Alla scadenza delle cariche sociali dei singoli Comuni il Presidente dell'Associazione comunicherà sulla stampa di categoria provinciale la data entro la quale ogni singolo socio potrà presentare, con comunicazione scritta, la propria candidatura a componente del Consiglio della sezione comunale. Le candidature sono valide purché pervengano alla sede centrale dell'Associazione almeno 7 giorni prima la data fissata per l'inizio della votazione. Per le votazioni si seguiranno i seguenti criteri:

1) *eliminato*

1) In caso di votazione durante apposita assemblea, nell'avviso di convocazione, oltre alla data ed al luogo fissato per l'assemblea, deve essere riportato l'elenco dei candidati.

2) In caso di votazione con scheda referendum nella lettera di accompagnamento della scheda stessa deve essere riportata la data di scadenza per il ritorno della scheda, la data e il luogo fissato per lo spoglio delle schede. Gli eletti nella prima riunione ratificano le nomine e provvedono alla elezione del Presidente e fino

Comuni di Pietrasanta, Camaione e Barga è ammessa la costituzione di due sezioni, una per il capoluogo e l'altra la frazione di Marina di Pietrasanta, Lido di Camaione e Fornaci di Barga.

**Art. 43** - Se le sezioni Comunali non vengono costituite e se costituire non provvedono alla elezione delle cariche sociali, il Consiglio Direttivo dell'Associazione può provvedere alla nomina di un fiduciario che avrà tutte le prerogative del Presidente della Sezione.

**Art. 44** - Le Sezioni Comunali hanno la rappresentanza degli interessi dei commercianti locali nei riguardi delle proprie amministrazioni comunali. Per tutto ciò che esula il campo strettamente comunale e zonale o per problemi di carattere locale che potrebbero avere ripercussioni su altre zone, i dirigenti delle sezioni, devono prima di adottare delle decisioni, avere il consenso dell'Associazione provinciale.

**Art. 45** - Per ogni comprensorio (Versilia, Piana di Lucca, media Valle Garfagnana) è nominato un delegato di zona. Il Delegato verrà nominato dai Presidenti o fiduciari delle singole sezioni comunali.

#### **COMITATI DI QUARTIERE E COMITATI LOCALI**

**Art. 46** - Nei Comuni, in cui sono istituiti i Consigli di Quartiere, possono costituirsi dei Comitati di Quartiere con la nomina di un rappresentante di quartiere per la rappresentanza di problemi specifici del quartiere stesso. Comitati locali possono essere costituiti anche tra commercianti di zona o strade per la rappresentanza di problemi particolari della loro zona.

**Art. 47** - Le lettere di convocazione delle Assemblee dei Sindacati, delle Sezioni e Delegazioni Comunali, nonché dei Comitati di

ad un massimo di due Vice-Presidenti. Le decisioni vengono prese con la maggioranza dei voti espressi dai Consiglieri effettivi. Per i Comuni di Pietrasanta, Camaione e Barga è ammessa la costituzione di due sezioni, una per il capoluogo e l'altra la frazione di Marina di Pietrasanta, Lido di Camaione e Fornaci di Barga.

**Data l'autonomia riconosciuta alla Associazione Commercianti di Viareggio l'organizzazione della stessa è regolata da proprio statuto.**

**Art. 43** - Se le sezioni Comunali non vengono costituite e se costituire non provvedono alla elezione delle cariche sociali, il Consiglio Direttivo dell'Associazione può provvedere alla nomina di un fiduciario che avrà tutte le prerogative del Presidente della Sezione.

**Art. 44** - Le Sezioni Comunali hanno la rappresentanza degli interessi dei commercianti locali nei riguardi delle proprie amministrazioni comunali. Per tutto ciò che esula il campo strettamente comunale e zonale o per problemi di carattere locale che potrebbero avere ripercussioni su altre zone, i dirigenti delle sezioni, devono prima di adottare delle decisioni, avere il consenso dell'Associazione provinciale.

**Art. 45** - Per ogni comprensorio (Versilia, Piana di Lucca, media Valle Garfagnana) è nominato un delegato di zona. Il Delegato verrà nominato dai Presidenti o fiduciari delle singole sezioni comunali.

#### **COMITATI DI QUARTIERE E COMITATI LOCALI**

**Art. 46** - Nei Comuni, in cui sono istituiti i Consigli di Quartiere, possono costituirsi dei Comitati di Quartiere con la nomina di un rappresentante di quartiere per la rappresentanza di problemi specifici del quartiere stesso. Comitati locali possono essere costituiti anche tra commercianti di zona o strade per la rappresentanza di problemi particolari della loro zona.

Quartiere, devono essere spedite almeno 8 giorni prima la data dell'Assemblea. Per le nomine delle cariche sociali si seguono le disposizioni previste dal presente statuto per l'assemblea (art, 16) integrate da quelle previste dall'art. 42.

### **DISPOSIZIONI DISCIPLINARI**

**Art. 48** - La Giunta Esecutiva ha facoltà di applicare:

La censura ai soci che non ottemperino agli obblighi loro imposti dallo Statuto e dalle deliberazioni dei competenti organi sociali. La sospensione di ogni attività sociale per un periodo non superiore a sei mesi al socio che violi gli obblighi ad esso derivati dallo Statuto nonché dalle deliberazioni dei competenti organi sociali oppure, dopo l'applicazione della censura, non si uniformi alle direttive impartitegli. La sospensione può altresì essere applicata a carico dei soci che siano recidivi nelle mancanze che dettero luogo alla applicazione della censura. Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio gli addebiti con lettera raccomandata, dandogli un termine non minore ad 8 giorni per presentare le giustificazioni. Trascorso detto termine la Giunta provvederà in merito con deliberazione motivata da comunicare all'interessato in copia integrale. Contro i provvedimenti di censura e sospensione l'interessato ha facoltà di ricorrere entro 15 giorni al Consiglio Direttivo.

**Art. 49** - La Giunta Esecutiva ha facoltà di deliberare l'espulsione di un socio:

- a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;
- b) per condanna passata in giudicato che importi la interdizione perpetua da pubblici uffici e la libertà vigilata;
- c) per compimento di atti che abbiano arrecato danno agli interessi morali e materiali dell'Associazione. Prima di usare la facoltà di cui sopra dovranno contestarsi ai soci gli addebiti nei modi previsti per la sospensione. L'espulsione non libera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi maturati e non riscossi. Contro il provvedimento di espulsione

**Art. 47** - Le lettere di convocazione delle Assemblee dei Sindacati, delle Sezioni e Delegazioni Comunali, nonché dei Comitati di Quartiere, devono essere spedite almeno 8 giorni prima la data dell'Assemblea. Per le nomine delle cariche sociali si seguono le disposizioni previste dal presente statuto per l'assemblea (art, 16) integrate da quelle previste dall'art. 42.

### **DISPOSIZIONI DISCIPLINARI**

**Art. 48** - La Giunta Esecutiva ha facoltà di applicare:

La censura ai soci che non ottemperino agli obblighi loro imposti dallo Statuto e dalle deliberazioni dei competenti organi sociali. La sospensione di ogni attività sociale per un periodo non superiore a sei mesi al socio che violi gli obblighi ad esso derivati dallo Statuto nonché dalle deliberazioni dei competenti organi sociali oppure, dopo l'applicazione della censura, non si uniformi alle direttive impartitegli. La sospensione può altresì essere applicata a carico dei soci che siano recidivi nelle mancanze che dettero luogo alla applicazione della censura. Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio gli addebiti con lettera raccomandata, dandogli un termine non minore ad 8 giorni per presentare le giustificazioni. Trascorso detto termine la Giunta provvederà in merito con deliberazione motivata da comunicare all'interessato in copia integrale. Contro i provvedimenti di censura e sospensione l'interessato ha facoltà di ricorrere entro 15 giorni al Consiglio Direttivo.

**Art. 49** - La Giunta Esecutiva ha facoltà di deliberare l'espulsione di un socio:

- a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;
- b) per condanna passata in giudicato che importi la interdizione perpetua da pubblici uffici e la libertà vigilata;
- c) per compimento di atti che abbiano arrecato danno agli interessi morali e materiali dell'Associazione. Prima di usare la facoltà di cui sopra dovranno contestarsi ai soci gli addebiti nei modi previsti per la sospensione.

<p>l'interessato ha facoltà di ricorrere entro 30 giorni dal Consiglio Direttivo.</p> <p style="text-align: center;"><b>SCIoglimento DELLA ASSOCIAZIONE</b></p> <p><b>Art. 50</b> - In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, il Consiglio Direttivo detterà le norme circa la devoluzione delle attività nette patrimoniali dell'Associazione che dovrà avvenire a favore di altra associazione con finalità analoghe purchè aderente alla Confcommercio nazionale.</p> <p style="text-align: center;"><b>DISCIPLINA DEL CODICE CIVILE</b></p> <p><b>Art. 51</b> - Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del codice civile.</p>	<p>L'espulsione non libera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi maturati e non riscossi. Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha facoltà di ricorrere entro 30 giorni dal Consiglio Direttivo.</p> <p style="text-align: center;"><b>SCIoglimento DELLA ASSOCIAZIONE</b></p> <p><b>Art. 50</b> - In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, il Consiglio Direttivo detterà le norme circa la devoluzione delle attività nette patrimoniali dell'Associazione che dovrà avvenire a favore di altra associazione con finalità analoghe purchè aderente alla Confcommercio nazionale.</p> <p style="text-align: center;"><b>DISCIPLINA DEL CODICE CIVILE</b></p> <p><b>Art. 51</b> - Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del codice civile.</p>
---	---